

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 040/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 006/CSA– RIUNIONE DEL 30 SETTEMBRE 2014

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Maurizio Greco – Componenti; Dott. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO L.C. NUOVA GIOIESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI/NUOVA GIOIESE DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014)

La L.C. Nuova Gioiese ricorre a questa Corte avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. che le ha inflitto, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 1.800,00 per avere, in occasione dell'incontro Akragas Città dei Templi/Nuova Gioiese disputato il 14.9.2014 per il Campionato di Serie D, propri sostenitori in campo avverso indirizzato ad un assistente sputi, uno dei quali lo attingeva al corpo, nonche profferito, sempre al suo indirizzo, ripetutamente, espressioni gravemente offensive (Com. Uff. n. 23 del 17.9.2014).

Lamenta l'eccessiva onerosità della sanzione comminatale e ne chiede una congrua riduzione.

L'appello può essere accolto.

Ed invero i comportamenti addebitati alla tifoseria della reclamante, pur essendo fortemente riprovevoli ed antisportivi, non appaiono di una gravità tale da giustificare l'entità della sanzione pecuniaria applicata; questa, infatti, se raffrontata con i trattamenti punitivi adottate, in altre decisioni, per atti di violenza anche di significativa intensità, si palesa sicuramente gravosa in quanto lo sputo, benchè ingiustificabile e censurabile, non mira a ledere o ad attentare all'integrità fisica del destinatario, ma si esaurisce in una incivile manifestazione di dilleggio e disprezzo.

Conseguentemente, tenuto anche conto delle condotte offensive protrattesi per quasi tutta la durata della gara, condotte da valutare come un'ulteriore violazione disciplinare, si reputa equo ridurre ad €1.500,00 l'ammenda già irrogata, disponendo la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla L.C. Nuova Gioiese di Gioia Tauro (Reggio Calabria) riduce la sanzione dell'ammenda a €1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO MONTEBELLUNA/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014)

La società Biancoscudati Padova ha proposto appello contro la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (Com. Uff. n. 23 del 17.9.2014) che le ha inflitto, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 2.500,00 con diffida, per avere, in occasione della gara Montebelluna/Biancoscudati Padova disputata il 14.9.2014 per il Campionato di Serie D, propri sostenitori e lanciato in campo materiale pirotecnico e scagliato all'indirizzo di un assistente tre bottiglie di plastica piene di acqua attingendolo con una ad un polpaccio.

Lamenta che la sanzione sia ingiustamente rigorosa e ne chiede una riduzione con esclusione della diffida.

L'appello, pretestuoso, non può essere accolto; i comportamenti contestati, plurimi, differenziati e reiterati vanno ritenuti di particolare gravità, sia per le potenziali situazioni di pericolo che vengono a crearsi con il lancio di fumogeni e petardi, sia per i rischi connessi agli atti di violenza realizzati, rischi concreti e per la tipologia del materiale contundente adoperato, e per la possibilità di attingere parti del corpo maggiormente vulnerabili e sensibili.

Tali valutazioni giustificano più che ragionevolmente e la quantificazione della sanzione pecuniaria operata in primo grado e l'irrogazione della diffida che costituisce insieme monito e deterrente a che episodi di uguale gravità non abbiano più a ripetersi.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Biancoscudati Padova SSD. A.R.L. di Padova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO U.S. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POLISPORTIVA SARNESE/U.S. SCAFATESE DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014)

L'arbitro designato per la gara Sarnese/Scafatese del 14.9.2014, Campionato Serie D, segnalava nel proprio referto che la partita aveva inizio con circa 5 minuti di ritardo.

L'arbitro precisava che le ragioni di detto ritardo erano state determinate dalle minacce e dall'aggressione verbale subita da persona – non identificata – dopo che egli aveva comunicato l'impossibilità, stante la mancanza della documentazione necessaria, a far accedere in panchina tale Pasquale Vaiano iscritto in distinta come Dirigente Accompagnatore della Società Scafatese.

Il soggetto che minacciava l'arbitro e lo insultava si qualificava come Presidente della Società Scafatese ed era allontanato – da tesserati della Scafatese – con difficoltà, avendo più volte tentato di entrare in contatto fisico con l'arbitro.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 23 del 17.9.2014), irrogava a carico della Società Scafatese la sanzione dell'ammenda di €2.500,00 oltre alla diffida.

Proponeva impugnazione la Società Scafatese chiedendo – previa istruttoria – l'annullamento (e la riduzione) delle sanzioni, anche in considerazione che vi era incertezza sulla individuazione del soggetto che si era presentato nella qualità di Presidente non avendo né il Commissario di campo né gli Assistenti riferito alcunché.

Nel gravame si sottolineava che l'atteggiamento irriguardoso non era caratterizzato da alcuna gravità, emergendo la piena collaborazione dei dirigenti della Scafatese, Società quest'ultima che non aveva alcun precedente sia specifico che generico.

Nell'impugnazione venivano richiamate alcune precedenti decisioni emanate, secondo la reclamante, su fattispecie analoghe che avevano comportato sanzioni affatto minori.

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato.

In primo luogo occorre porre rilievo che ove anche effettivamente la Società Scafatese possa aver fornito prova di aver adottato ogni iniziativa tesa ad elidere le possibili conseguenze del

comportamento del soggetto irregolarmente presente al cospetto dell'arbitro e comunque riconducibile alla Società, in realtà ciò non ha scongiurato l'accadimento.

Accadimento che nella sua materialità, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno refertato da altri rappresentanti della Federazione, non è nemmeno in realtà contestato nella sua esistenza.

La Società cerca di elidere le conseguenze dell'accadimento sminuendo l'atteggiamento irriguardoso e spostando la problematica sulla incerta individuazione della persona responsabile, tutte cose che non rilevano nel merito e nella certa ascrivibilità in capo alla Scafatese dei fatti.

Del resto è dalla lettura del referto dell'arbitro stesso che possono spiegarsi le ragioni che hanno scatenato gli insulti, l'aggressione verbale e la riferibilità alla Scafatese, avvenendo questi fatti subito dopo che egli impedisce a tale Pasquale Vaiano di accedere al terreno di gioco quale dirigente accompagnatore della Scafatese.

Logica vuole pertanto che solo un soggetto comunque riconducibile alla Scafatese possa aver insultato e minacciato l'arbitro, impedendogli il regolare inizio della gara e potendo così determinare, peraltro, un grave turbamento in capo al medesimo non avendo nessun altro soggetto alcun interesse al riguardo.

Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo comunque conto del fatto che la Società giocava fuori casa e che pertanto la gestione dell'impianto e la preventiva selezione delle persone abilitate ad accedere negli spogliatoi non era di sua competenza.

Se pur, come posto in rilievo, questo fatto non esime la Società dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti ove al suo seguito accedano negli spogliatoi e nelle aree riservate soggetti non autorizzati, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato proprio dalla circostanza di giocare in trasferta.

Conseguenzialmente, sembra equo ridurre la sanzione, anche in considerazione del fatto che, seppur attinto da insulti e minacce, l'arbitro non ha riportato alcuna peculiare menomazione portando avanti la gara senza ulteriori problemi.

Ciò posto la Corte ritiene equo ridurre l'ammenda ad €2.000,00 confermandone il resto.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Scafatese Calcio di Scafati (Salerno) riduce la sanzione dell'ammenda a €2.000,00. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 9 gennaio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio